

FOGLIO FEDERALE

Anno XXVI

Berna, 8 luglio 1943.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta ogni 15 giorni. Prezzo: fr. 2.- l'anno per gli abbonati paganti al *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* e per gli abbonati di lingua italiana al *Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni*, e fr. 10.- per i soli abbonati al *Foglio federale*. Rivolgersi all'Amministrazione del *Foglio ufficiale del Cantone Ticino* in Bellinzona.

Termine d'opposizione: 6 ottobre 1943.

Decreto federale

concernente

**il conferimento del carattere obbligatorio generale
ai contratti collettivi di lavoro.**

(Del 23 giugno 1943.)

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visti gli articoli 64 e 34^{ter} della Costituzione,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1943,

decreta:

I. CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEL CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

Art. 1.

Le convenzioni concluse tra associazioni di datori di lavoro e di lavoratori su questioni concernenti le condizioni di lavoro (contratti collettivi di lavoro ed accordi analoghi) possono essere dichiarate di carattere obbligatorio generale a norma delle disposizioni seguenti. Norma.

Art. 2.

¹ Il carattere obbligatorio generale potrà essere conferito soltanto se il provvedimento risponda a un bisogno, se le relative disposizioni tengano equamente conto della diversità delle condizioni d'esercizio e delle diversità regionali, se non contengano nulla di contrario all'interesse generale, se non ledano l'egualianza innanzi alla legge nè la libertà di associazione. Condizioni.

² Salvo circostanze speciali, il carattere obbligatorio generale potrà essere conferito alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro soltanto se l'autorità competente ritiene che la maggioranza dei lavoratori ai quali deve applicarsi questo ordinamento e la maggioranza dei datori di lavoro che devono, per di più, occupare la maggioranza di tutti i lavoratori che entrano in linea di conto, siano vincolati dal contratto o accettino le disposizioni da dichiarare obbligatorie. L'assenso dato da una associazione vale come assenso di tutti i suoi membri.

³ Il conferimento del carattere obbligatorio generale deve essere negato quando le disposizioni del contratto collettivo di lavoro fossero contrarie a norme imperative delle leggi federali o a quelle dei Cantoni interessati.

⁴ Del resto, l'autorità conferisce il carattere obbligatorio generale secondo il suo libero apprezzamento.

II. PROCEDURA.

Art. 3.

Autorità competente.

¹ Se le disposizioni alle quali deve essere conferito carattere obbligatorio generale sono applicabili in un solo Cantone o in una parte determinata di un Cantone, la decisione per il conferimento del carattere obbligatorio generale spetta al Governo cantonale.

² Il Consiglio federale è competente in tutti gli altri casi. Esso indicherà, se è il caso, nella sua risoluzione se e in quale misura sono annullati i conferimenti del carattere obbligatorio generale già concessi dai Cantoni.

Art. 4.

Approvazione delle decisioni cantonali.

¹ Per essere valide, le decisioni dei Governi cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale devono essere approvate dal Consiglio federale.

² L'approvazione deve essere negata qualora non si verificano le condizioni di sostanza o di forma, stabilite nel presente decreto o nelle sue disposizioni esecutive, per il conferimento del carattere obbligatorio generale.

³ L'approvazione può essere revocata in ogni tempo se la decisione appare contraria agli interessi dell'economia generale del paese.

Art. 5.

Presentazione della domanda e suo contenuto.

¹ Il diritto di presentare la domanda per ottenere il conferimento del carattere obbligatorio generale spetta alle due parti contraenti del contratto collettivo di lavoro, come pure a tutte le

altre associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, a cui si estenderebbero gli effetti del carattere obbligatorio generale.

² La domanda dev'essere presentata all'autorità competente mediante istanza scritta e motivata.

³ Essa indicherà le disposizioni del contratto collettivo alle quali dovrebbe essere conferito carattere obbligatorio generale. Inoltre, essa indicherà il territorio, la professione e il genere di aziende a cui si applicherebbero queste disposizioni, come pure la durata della loro validità.

Art. 6.

Salvo che la domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale non presenti a prima vista probabilità di esito favorevole, essa sarà pubblicata nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e, se l'autorità competente lo reputa opportuno, anche in altri organi di pubblicità, fissando un termine di opposizione. Il testo della pubblicazione dev'essere steso nelle lingue ufficiali delle regioni in cui l'ordinamento avrà vigore. I Cantoni interessati saranno messi in grado di dare il loro parere.

Pubblicazione della domanda.

Art. 7.

¹ Chiunque giustifichi di avervi interesse può fare opposizione al conferimento del carattere obbligatorio generale.

Opposizione.

² L'opposizione deve essere fatta all'autorità competente mediante istanza scritta e motivata.

Art. 8.

Le associazioni che presentano la domanda, come pure i datori di lavoro e i lavoratori a cui sarebbe applicabile l'ordinamento, sono tenuti a fornire all'autorità competente le informazioni richieste per determinare il numero dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto collettivo di lavoro e dal carattere obbligatorio generale di esso.

Obbligo di informazione.

Art. 9.

Prima di decidere sulla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale, l'autorità competente chiederà il parere di periti indipendenti, a meno che questo parere appaia a prima vista superfluo.

Perizia.

III. DECISIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.

Art. 10.

¹ La decisione che conferisce carattere obbligatorio generale a disposizione di un contratto collettivo di lavoro riprodurrà siffatte disposizioni e indicherà il territorio, la professione e il ge-

Tenore.

nere delle aziende a cui esse si applicano, come pure la durata della loro validità.

² La decisione può riferirsi soltanto alle aziende del ramo d'attività al quale il contratto si applica od alle aziende alle quali, per la loro natura e per il lavoro fornito, si giustifichi la sua applicazione. Nel caso di circostanze speciali, si potrà prescindere dal carattere obbligatorio generale per determinate regioni, determinati generi di aziende o determinate categorie di persone.

³ Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro non devono essere modificate col conferimento del carattere obbligatorio generale. Rimangono riservate le modificazioni non importanti a cui le parti abbiano espressamente consentito.

Art. 11.

Publicca-
zione.

¹ Le decisioni che conferiscono carattere obbligatorio generale devono essere pubblicate, insieme con le disposizioni del contratto collettivo a cui si riferiscono, secondo le norme in vigore per le pubblicazioni ufficiali della Confederazione, rispettivamente dei Cantoni. Esse saranno parimente inserite nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e, se l'autorità competente lo reputa opportuno, in altri organi di pubblicità.

² Le decisioni di conferimento del carattere obbligatorio generale emanate dai Governi cantonali potranno essere pubblicate soltanto dopo che abbiano ottenuto l'approvazione del Consiglio federale, secondo le disposizioni dell'articolo 4.

Art. 12.

Entrata
in vigore.

¹ Per quanto la decisione stessa non disponga altrimenti, il conferimento del carattere obbligatorio generale ha effetto a contare dalla pubblicazione ufficiale.

² Allorchè la validità di un contratto collettivo di lavoro, a cui deve essere conferito carattere obbligatorio generale, è oggetto di contestazione di diritto civile, l'autorità competente per il conferimento decide, secondo il suo libero apprezzamento, se il contratto debba essere messo provvisoriamente in vigore.

Art. 13.

Contestazione
di decisioni
cantonali.

Se un Governo cantonale rifiuta di conferire carattere obbligatorio generale a un contratto collettivo di lavoro, i richiedenti possono, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorrere al Consiglio federale per erronea applicazione delle disposizioni relative al detto conferimento o per violazione delle disposizioni di procedura.

IV. EFFETTI DEL CONFERIMENTO DEL CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

Art. 14.

Le disposizioni di un contratto collettivo di lavoro dichiarate di carattere obbligatorio generale vincolano parimente i datori di lavoro e i lavoratori che, senza far parte delle associazioni contraenti, sono compresi nel campo d'applicazione della dichiarazione di carattere obbligatorio generale (art. 10). Sono nulle le stipulazioni di accordi particolari tra datori di lavoro e lavoratori che sono contrarie alle dette disposizioni.

Applicazione
ai dissidenti.
Accordi
contrari.

Art. 15.

Finchè dura il carattere obbligatorio generale delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro, le parti devono mantenere la pace tra loro sui punti regolati da queste disposizioni. Perciò esse non devono valersi di mezzi di lotta nè continuare a valersene.

Obbligo
di mantenere
la pace.

Art. 16.

Le persone e i periti che partecipano all'esecuzione del presente decreto, in particolare nel senso dell'articolo 8 e, se si tratta di controlli, dell'articolo 17, sono tenuti a mantenere segrete le constatazioni e le osservazioni fatte nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Obbligo
del segreto.

Art. 17.

¹ Nel caso d'inosservanza delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro dichiarate di carattere obbligatorio generale, sono applicabili le disposizioni di diritto civile sull'inadempimento delle obbligazioni. Le disposizioni di contratti collettivi di lavoro sulle conseguenze dell'inadempimento o sull'esecuzione dei controlli relativi all'osservanza del contratto da parte dei contraenti, possono rivestire carattere obbligatorio generale solo per sanzionare obblighi importanti. Rimangono riservate le disposizioni degli articoli 23 e 25.

Inosservanza
degli obblighi
Pene
convenzionali
e controlli.

² Per l'esecuzione dei controlli, l'autorità competente (art. 3) può far capo alla collaborazione delle associazioni contraenti e dei loro organi. Il Consiglio federale può delegare ai Cantoni attribuzioni in materia di controllo.

³ Il Consiglio federale emanerà le prescrizioni relative al controllo ed alle spese.

V. ABROGAZIONE, MODIFICAZIONE, ESTENSIONE O PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DICHIARATE DI CARATTERE OBBLIGATORIO GENERALE.

Art. 18.

Abrogazione della dichiarazione di carattere obbligatorio generale.

¹ Se il contratto collettivo di lavoro è sciolto, la dichiarazione che gli conferisce carattere obbligatorio generale sarà abrogata.

² In questo caso, l'abrogazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale ha effetto per tutti i membri, quindi anche per quelli delle associazioni contraenti, a contare dalla pubblicazione ufficiale della decisione. La pubblicazione è fatta a norma dell'articolo 11, che si applica per analogia.

Art. 19.

Obbligo di notifica.

¹ Quando vengono abrogate o modificate delle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro in una data che non corrisponde al termine per quale è stato ad esse conferito carattere obbligatorio generale, le parti contraenti sono tenute ad informarne in tempo utile l'autorità competente. In modo particolare, questa deve essere informata, senza indugio, della disdetta o del non rinnovamento del contratto.

² Allorchè le parti contraenti non sono d'accordo circa la data alla quale le disposizioni cessano di aver effetto, è applicabile per analogia l'articolo 12, capoverso secondo.

Art. 20.

Modificazione ed estensione della dichiarazione di carattere obbligatorio.

¹ Tutte le disposizioni del presente decreto si applicano per analogia in caso di modificazione o di abrogazione delle disposizioni di carattere obbligatorio generale di un contratto collettivo di lavoro, come pure in caso di estensione della dichiarazione a nuove disposizioni del contratto.

² Le disposizioni anteriori rimangono in vigore fino alla pubblicazione ufficiale del nuovo testo.

Art. 21.

Proroga della dichiarazione di carattere obbligatorio generale.

La durata di validità di una dichiarazione che conferisce carattere obbligatorio generale può essere prorogata dall'autorità competente, a richiesta delle associazioni interessate e dopo che sia stata seguita la procedura d'opposizione. Nella procedura d'opposizione, la pubblicazione conterrà soltanto il testo della domanda di proroga e un rimando alla primitiva pubblicazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale. La decisione sarà parimente pubblicata, ma senza più riprodurre le disposizioni che erano già state precedentemente dichiarate di carattere obbligatorio generale.

Art. 22.

Qualora mutino le condizioni, in base alle quali è stato conferito il carattere obbligatorio generale, l'autorità competente può, a richiesta delle associazioni interessate o di moto proprio, estendere o limitare il campo d'applicazione della dichiarazione, quanto al territorio, alla professione, al genere d'aziende, alla durata, oppure abrogarla integralmente.

Modificazione delle condizioni per la dichiarazione di carattere obbligatorio.

VI. DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 23.

¹ Chiunque non soddisfa all'obbligo di fornire informazioni (art. 8), Pene.

chiunque turba la pace prescritta (art. 15),

chiunque viola l'obbligo del segreto (art. 16),

chiunque non soddisfa all'obbligo della notifica all'autorità (articolo 19, capoverso primo),

è punito con la multa fino a 2000 franchi.

² Sono applicabili per analogia le disposizioni generali e l'articolo 326 del Codice penale svizzero.

³ Spetta ai Cantoni di perseguire e giudicare le contravvenzioni.

VII. COMPETENZA IN CASO DI CONTESTAZIONI.

Art. 24.

¹ Le contestazioni relative al campo di applicazione di una dichiarazione che conferisce carattere obbligatorio generale saranno decise in via definitiva dall'autorità competente a dare la dichiarazione. L'autorità emanerà, se è il caso, una decisione esplicativa sul campo d'applicazione.

Competenza dell'autorità da cui emana il conferimento del carattere obbligatorio generale.

² L'autorità competente può delegare le sue competenze ad altri organi.

Art. 25.

¹ La competenza dei tribunali in materia di contestazioni singole di natura civile per quanto concerne l'applicazione di contratti collettivi di lavoro, ai quali sia stato conferito carattere obbligatorio generale è retta dalle disposizioni di procedura civile in vigore. Non si potrà conferire carattere obbligatorio generale alle disposizioni contrattuali che dispongono altrimenti.

Sfera della giurisdizione civile.

² Le contestazioni di diritto civile relative a condizioni di lavoro che sono in tutto o in parte sottoposte alle disposizioni di un contratto collettivo di lavoro alle quali è stato conferito carattere obbligatorio generale, sono giudicate seguendo una pro-

cedura accelerata. Il giudice chiarisce d'ufficio i fatti rilevanti per la decisione; non è vincolato dalle proposte di prove delle parti ed apprezza liberamente le prove.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 26.

Entrata
in vigore.
Disposizioni
esecutive.

¹ Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto in conformità della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

² Esso fissa la data dell'entrata in vigore del presente decreto, il quale avrà effetto fino al 31 dicembre 1946.

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo; ed emanerà le norme complementari per la procedura, come pure le disposizioni esecutive necessarie. Esso potrà parimente conferire forza esecutiva, nel senso dell'articolo 80 della legge sull'esecuzione e sul fallimento, alle prescrizioni concernenti le spese.

Così decretato dal Consiglio nazionale,
Berna, 23 giugno 1943.

Il Presidente: **E. Keller.**

Il Segretario: **G. Bovet.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati,
Berna, 23 giugno 1943.

Il Presidente: **Bosset.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Il Consiglio federale decreta :

La legge che precede sarà pubblicata in conformità dell'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e dell'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari sulle leggi e risoluzioni federali.

Berna, 24 giugno 1943.

Per ordine del Consiglio federale svizzero

Il Cancelliere della Confederazione :

G. Bovet.

Data della pubblicazione: 8 luglio 1943.

Termine d'opposizione: 6 ottobre 1943.

Decreto federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro. (Del 23 giugno 1943.)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1943
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	14
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	08.07.1943
Date	
Data	
Seite	187-194
Page	
Pagina	
Ref. No	10 150 900

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.